SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- la Commissione Europea con la decisione ha approvato il Programma
nella Regione Toscana per;
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione ha preso atto della decisione della
Commissione Europea;
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione ha approvato;
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina
di cui al Regolamento;
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale ha approvato le procedure e le modalità
per la concessione di agevolazioni a valere;
- la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Bando e/o dal Decreto
Dirigenziale di concessione delle agevolazioni, secondo le previsioni del (citare
norma istitutiva), sono disciplinate nel Bando (ovvero decreto), nonché dalle disposizioni di
legge sulla revoca delle agevolazioni pubbliche;
- il Decreto Dirigenziale prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al
dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- il Bando e/o il decreto di concessione delle agevolazioni, che prevede, oltre alle
obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
- il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di
legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in, P. IVA n, iscritta
nel Registro delle imprese di
in qualità di beneficiario del seguente aiuto di cui pari a complessivi
Euro
del e disciplinato dal Bando emanato con decreto dirigenziale n del ha richiesto
a (in qualità di soggetto gestore) il pagamento a titolo di anticipo di Euro
();
- ai sensi del l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva
costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a
prima richiesta rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB
per un importo complessivo di Euro, pari al% dell'aiuto rimborsabile
concesso, oltre interessi e spese di recupero;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria
preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di
concessione delle agevolazioni;
- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di
garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del
Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed
alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è
surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a
quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi
titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il
termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione
G.R. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso:

che forma parte	e integrante del pi	esente atto, la	a sottoscri	tta		(ın	seguito
denominata	per brevità	"Banca"	O	"Società")	con	sede	legale
in	via		,	iscritta nel	registro	delle	imprese
di	al n	, isc	ritta all'a	lbo/elenco		a me	zzo dei
	signori/e:		na	to a			
nato a		il		nella	loro r	ispettiva	qualità
di	, cas	ella di P.E.C				-	-
Q1	·····, vas	ona an indice.					

dichiara

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R) di volta in volta vigente, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, e quindi fino al, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall' "Ente garantito", attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto 6 (sei) mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione da parte dell'Ente garantito. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata automaticamente con l'approvazione della rendicontazione finale di spesa mediante provvedimento formale che sarà trasmesso da

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito"

provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi,

[il redattore potrà inserire una delle seguenti opzioni]

A) la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali).

Oppure

B) la "Società" corrisponderà un importo pari al% dell'importo dell'anticipo al fine di garantire la copertura degli interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) e della maggiorazione di 3,5 punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012.

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'"Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo

- 13 agosto 2010, n. 141:
- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 cauzioni presso l'IVASS;

3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141⁶⁵, ai sensi della iscrizione/autorizzazione n...... del

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Controversie

In caso di controversia tra "Società", "Contraente", "Ente garantito" sorta sulla presente garanzia il Foro competente, è esclusivamente quello di Firenze; la legge applicabile è quella italiana e la lingua unicamente l'italiano.

A tal fine "Società", "Contraente" e "Ente garantito" prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

o	(per società	aventi	sede	legale	all'	'estero)	presso	la propria	rappre	sentanza	generale	in Italia	sita
in					o	presso	la	propria	sede	operativa	a in	Italia,	sita
in	l												

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel

termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del "Ente garantito" non sia comunicato al "Contraente" che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente	
Società	
	<u>a)</u>

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto "Contraente" e la "Società" dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

- Art. 1 (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le recenti disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art.107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Art. 5 (Requisiti soggettivi)
Art. 6 (Forma della comunicazione alla "Società")
Art. 7 (Controversie)
Contraente
Società
(firma autenticata)

N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o – se prestata da società avente sede legale in Italia - scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma